

# **COMUNE di CAVASSO NUOVO**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 - del 25 maggio 2000.  
e successivamente, a seguito Ordinanza Istruttoria del CO.RE.CO, approvato  
con delibera C.C. n.38 del 28.8.2000

## Art. 1 – NASTRO ORARIO

1. Il nastro orario, nell'ambito del quale gli esercizi possono restare aperti, è fissato dalle ore 5.00 alle ore 22.00.

## Art. 2 – APERTURA MASSIMA GIORNALIERA

1. L'apertura massima all'interno del nastro orario giornaliero è stabilita in 10 ore, anche non consecutive.

## Art. 3 – CHIUSURA INFRASETTIMANALE OBBLIGATORIA

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura infrasettimanale di mezza giornata, stabilita come segue:

- a) settore alimentare: lunedì pomeriggio o mercoledì pomeriggio, a scelta dell'esercente;
- b) settore non alimentare: lunedì mattina. Sulla base degli esistenti usi di piazza e in forza alle competenze generali di coordinamento degli orari, di cui all'art.36, comma 3 della legge 142/90 il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà fissare la chiusura infrasettimanale obbligatoria in altra giornata rispetto a quanto disposto alla lettera b).

2. La mezza giornata comporta l'apertura massima di 6 ore.

3. L'operatore del settore alimentare, nonché l'operatore che esercitando entrambi i settori merceologici dia la prevalenza al settore alimentare, deve comunicare all'Amministrazione comunale, almeno sette giorni prima di darvi applicazione, la scelta effettuata, che resta valida per 6 mesi e, se non modificata esplicitamente dall'operatore si intende tacitamente rinnovata.

4. Nel caso in cui una festività coincida con la mezza giornata di chiusura infrasettimanale obbligatoria, è data facoltà agli esercenti di derogare alla chiusura con riferimento alla giornata della settimana precedente o successiva a quella in cui ricorre la festività.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, è consentita all'esercente la deroga alla chiusura infrasettimanale obbligatoria, qualora nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica.

6. All'obbligo del turno di chiusura infrasettimanale come stabilito per il settore alimentare ai sensi del comma 1, soggiacciono altresì rosticcerie, pasticcerie, gelaterie artigiane e rivendite di pizze al taglio.

## Ar. 4 – CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA

- \* 1. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura totale nei giorni domenicali e festivi.
2. In deroga a quanto disposto al 1° comma ed ai sensi del 4° comma dell'art. 27 della L.R. 8/99, la vendita dei fiori può essere effettuata, anche nelle ore antimeridiane della domenica e delle festività infrasettimanali.
3. Sono escluse, ai sensi del 3° comma dell'art. 27 della L.R. 8/99, dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva, le rosticcerie, le pasticcerie, le gelaterie artigiane e le rivendite di pizze al taglio. Gli operatori suddetti sono comunque tenuti al rispetto degli orari comunicati.
4. Nel caso di più festività consecutive il Sindaco ha facoltà di determinare con ordinanza, limitatamente agli esercizi del settore alimentare, l'apertura facoltativa antimeridiana nel giorno domenicale o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento al pubblico.
5. Durante il mese di dicembre è consentita l'apertura domenicale e festiva di tutti gli esercizi commerciali, con esclusione delle giornate del 25 e 26 dicembre.

b) art.6, 1° comma - ultimo capoverso, mancata comunicazione al Comune delle chiusure superiore a 30 giorni, da lire 100.000= (centomila) a lire 1.000.000= (un milione):

c) art.8, effettuazione di orario differenziato nelle attività miste, da lire 100.000= (centomila) a lire 1.000.000= (un milione):

3. Per le violazioni sanzionate dal presente Regolamento è data facoltà al trasgressore di pagare all'agente accertatore, all'atto della contestazione ed in via definitiva la somma di lire 100.000= (centomila), con successivo rilascio di ricevuta di avvenuto pagamento.

4. Le violazioni del presente regime degli orari determinano, oltre alla comminazione della sanzione amministrativa, anche la chiusura immediata dell'esercizio, con il conseguente ripristino del dettato normativo sugli orari. Rimangono escluse le sanzioni previste al precedente comma 2), lettere a) e b).

5. In caso di recidiva, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa prevista, il Sindaco dispone la sospensione dell'attività di vendita al pubblico per un periodo compreso tra 5 (cinque) e 20 (venti) giorni. Si ha recidiva quanto la stessa violazione venga commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche nel caso di avvenuto pagamento della sanzione.

\* ART. 14

N.B.

\* Vedi modifiche apportate con delibera CC. n° 38/2000



Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

DIREZIONE REGIONALE PER LE AUTONOMIE LOCALI  
Comitato regionale di controllo

COMUNE DI CAVASSO NUOVO
3
N. 6136 - <i>delibera</i>

Prot. n.: 2000/0035726

27/11/2000

Udine, .....  
Via A. Caccia, n. 17 - tel. 0432 555111  
Fax 0432 555578 - 0432 555143

Spett.  
COMUNE DI

33090 CAVASSO NUOVO PN

**Oggetto:** Comunicazione delle decisioni adottate nella seduta n. 53 del 27/11/2000 - presidente avv. Giovanni Vio. Trasmissione elenco atti ravvisati privi di vizi di legittimità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, comma 7, della L.R. 12 settembre 1991, n. 49, si comunica che il Comitato Regionale di Controllo, nella seduta in oggetto, ha preso atto della mancanza di vizi di legittimità relativamente ai seguenti atti:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28/08/2000 - Reg. Co.Re.Co. n. 6389 - Prot. n. 34784, avente ad oggetto: "Modifica al regolamento comunale per la disciplina dell'orario dei pubblici esercizi."
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28/08/2000 - Reg. Co.Re.Co. n. 6390 - Prot. n. 34785, avente ad oggetto: "Modifica al regolamento per la disciplina dell'orario delle attività commerciali."

Distinti saluti.

Il Segretario

sig.ra Cappellaro

WM